



# ROMA CAPITALE

Protocollo RC n. 16100/13

Deliberazione n. 82

## **ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2013

VERBALE N. 54

Seduta Pubblica del 29/30 novembre 2013

Presidenza: CORATTI - MARINO - TREDICINE

L'anno duemilatredici, il giorno di venerdì ventinove del mese di novembre, alle ore 10,05, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già iscritti all'ordine dei lavori della seduta del 28 novembre, tolta per mancanza del numero legale, per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Vice Presidente Franco MARINO il quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 11,15 – il Presidente Mirko CORATTI, assunta la presidenza dell'Assemblea, dispone che si proceda al terzo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 28 Consiglieri:

Azuni Maria Gemma, Baglio Valeria, Battaglia Erica, Caprari Massimo, Celli Svetlana, Coratti Mirko, Corsetti Orlando, D'Ausilio Francesco, De Luca Athos, Di Biase Michela, Dinoi Cosimo, Ferrari Alfredo, Giansanti Luca, Grippo Valentina, Magi Riccardo, Marino Franco, Nanni Dario, Palumbo Marco, Panecaldo Fabrizio, Paris Giovanni, Peciola Gianluca, Pedetti Pierpaolo, Piccolo Ilaria, Policastro Maurizio, Proietti Cesaretti Annamaria, Stampete Antonio, Tempesta Giulia e Tiburzi Daniela.

Assenti l'on. Sindaco Ignazio Roberto Maria Marino e i seguenti Consiglieri:

Alemanno Giovanni, Battaglia Immacolata, Belviso Sveva, Bordoni Davide, Cantiani Roberto, Cozzoli Poli Ignazio, De Palo Gianluigi, De Vito Marcello, Frongia Daniele, Ghera Fabrizio, Marchini Alfio, Mennuni Lavinia, Onorato Alessandro, Paris Rita, Pomarici Marco, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rossin Dario, Stefano Enrico e Tredicine Giordano.

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che la Consigliera Belviso ha giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy Sanchez Madisson Bladimir, Kuzyk Tetyana, Okeadu Victor Emeka e Salvador Romulo Sabio.

Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Nieri Luigi e gli Assessori Barca Flavia, Cattoi Alessandra, Cutini Rita, Leonori Marta, Marino Estella, Masini Paolo, Morgante Daniela, Ozzimo Daniele e Pancalli Luca.

(O M I S S I S)

98ª Proposta (Dec. G.C. del 4/5 novembre 2013 n. 64)

**Modifica al Regolamento in materia di imposta municipale propria (IMU), approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 37 del 7 agosto 2012, e ripubblicazione integrale dello stesso.**

Premesso che con Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” è stata disposta l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall’anno 2014;

Che, ai sensi del citato D.Lgs. n. 23 del 2011, l’imposta municipale propria sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’imposta comunale sugli immobili di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Che, successivamente, l’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, ha disposto l’anticipazione dell’istituzione dell’imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012;

Che il citato articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011 prevede che l’imposta municipale propria è applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del predetto D.Lgs. n. 23 del 2011, in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel medesimo articolo 13, nonché dalle disposizioni del D.Lgs. n. 504 del 1997 ivi richiamate;

Che l’articolo 13, comma 13, del D.L. n. 201 del 2011, per espresso rinvio all’articolo 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23 del 2011, ha confermato, anche per l’imposta municipale propria, la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446 del 1997, sia pure con le modificazioni introdotte dai commi 12 e 14 del medesimo articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011;

Che, ai sensi del citato articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, di cui all’articolo 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa;

Che per il medesimo articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, si intende per abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;

Che, in virtù di quanto disposto dall’articolo 13, comma 3, del D.L. n. 201 del 2011, la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504 del 1992 e del medesimo articolo 13, commi 4 e 5, del D.L. n. 201 del 2011;

Che, con riferimento alla misura delle aliquote, l’articolo 13, comma 6, del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce l’aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, prevedendo

la possibilità per i comuni di disporre con deliberazione consiliare, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la modifica, in aumento o in diminuzione, dell'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;

Che il successivo comma 7 del medesimo articolo 13, del D.L. n. 201 del 2011, prevede un'aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità per i Comuni di modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;

Che il comma 8 dell'articolo 13, del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce un'aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, prevedendo la possibilità per i Comuni di ridurre detta aliquota fino allo 0,1 per cento;

Che, inoltre, l'articolo 13, comma 9, del D.L. n. 201 del 2011, contempla la possibilità dei Comuni di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

Che l'articolo 56, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, è intervenuto sul citato articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, inserendo il comma 9-bis che prevede la facoltà per i Comuni di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

Premesso inoltre che l'articolo 13, comma 10, del D.L. n. 201 del 2011, con riferimento all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari di cui agli articoli 8, comma 4, e 6, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 504 del 1992, stabilisce una detrazione dall'imposta dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, pari a Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, disponendo, altresì, che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Che, inoltre, sempre con riguardo all'abitazione principale e relative pertinenze, il comma 10 del predetto articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011 prevede, per i soli anni 2012 e 2013, una maggiorazione della suddetta detrazione pari a Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo massimo di Euro 400,00;

Che, ai sensi del medesimo comma 10 dell'articolo 13, D.L. n. 201 del 2011, è prevista la possibilità per i Comuni di elevare l'importo della detrazione fissata per l'abitazione principale e relative pertinenze, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e, comunque, con il divieto, in tal caso, di stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; nonché di estendere la detrazione dall'imposta anche per le unità immobiliari e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

Che, in virtù dell'espresso rinvio all'articolo 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011, ad opera del citato articolo 13, comma 13 del D.L. n. 201 del 2011, l'imposta municipale propria (IMU) è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il

possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria;

Che il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è intervenuto sulla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) apportando modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011 e negli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011;

Che, in particolare, le modifiche e integrazioni disposte dal sopra citato D.L. n. 16 del 2012, concernono:

1. la nozione di abitazione principale, in merito alla quale è precisato che per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
2. l'attribuzione ai Comuni della facoltà di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
3. la precisazione dell'ambito di applicazione delle agevolazioni previste per l'abitazione principale, disponendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
4. l'individuazione dell'obbligo di pagamento dell'IMU in capo al coniuge assegnatario, in caso di assegnazione della casa coniugale, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tal fine l'assegnazione viene considerata come attribuzione di un diritto di abitazione;
5. la possibilità, a decorrere dal 1° dicembre 2012, di corrispondere l'imposta non solo mediante il versamento unitario (F24), ma anche mediante versamento su apposito conto corrente postale,

Che Roma Capitale, avvalendosi della facoltà prevista dal citato articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 37 del 7 agosto 2012, ha adottato il Regolamento in materia di imposta municipale propria (IMU);

Considerato che a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) ha introdotto significative novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU);

Che, in particolare, il citato articolo 1, comma 380, della L. n. 228 del 2013 ha disposto:

- alla lettera a), la soppressione della riserva allo Stato della quota di imposta, di cui al comma 11 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, con conseguente abrogazione della lettera h) del medesimo comma 380;
- alla lettera f), modificata dal Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la riserva allo Stato del gettito IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio; nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale

ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni Italiani predisposto dall'Istat;

- alla lettera g), la possibilità per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; in questo caso il maggior gettito IMU è destinato al comune stesso;
- alla lettera i), la possibilità di modificare gli importi relativi alla lettera f) a seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali;

Che, in base al combinato disposto della lettera f) e della lettera g) del citato articolo 1, comma 380, della L. n. 228 del 2012, risultano incompatibili, limitatamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, le manovre agevolative previste dall'articolo 13, commi 9 e 9-bis, del D.L. n. 201 del 2011, come precisato dalla Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 5/DF del 28 marzo 2013;

Che la predetta Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 5/DF del 2013 ha chiarito, inoltre, che ai fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola, classificati nel gruppo catastale D, continua ad applicarsi l'aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 210 del 2011, ma senza possibilità per i Comuni di ridurre detta aliquota agevolata fino allo 0,1 per cento, per sopravvenuta incompatibilità tra quanto previsto dall'articolo 13, comma 8, secondo capoverso, del D.L. n. 210 del 2011 e il combinato disposto della lettera f) e della lettera g) dell'articolo 1, comma 380, della L. n. 228 del 2012;

Che il richiamato articolo 1, comma 380, lett. f), della L. n. 228 del 2012, come riformulato dal D.L. n. 35 del 2013, stabilisce che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria; disponendo, altresì, che le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

Che, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, l'articolo 13, comma 12, del D.L. n. 201 del 2011 prevede che il versamento dell'imposta municipale propria sia effettuato esclusivamente mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate nonché tramite bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili;

Che, a seguito dell'espreso richiamo all'articolo 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011, da parte dell'articolo 13, comma 13, del D.L. n. 201 del 2011, i soggetti passivi sono tenuti ad effettuare il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, con facoltà per il contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

Che, ai sensi dell'articolo 13, comma 13, del D.L. n. 201 del 2011, le esenzioni dall'imposta municipale propria sono disciplinate dall'articolo 9, comma 8, del citato D.Lgs. n. 23 del 2011;

Considerato inoltre che il Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è intervenuto sulla disciplina

dell'imposta municipale propria (IMU) apportando ulteriori modifiche alle disposizioni contenute nell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011;

Che l'articolo 13, comma 12-ter, del D.L. n. 201 del 2011, come modificato dall'articolo 10, comma 4, lett. a), del citato D.L. n. 35 del 2013, ha stabilito che i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta;

Che l'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201 del 2011, come riformulato dall'articolo 10, comma 4-quater, del D.L. n. 35 del 2013, stabilisce che, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i Regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle deliberazioni, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani;

Che, in base alla nuova formulazione dell'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201 del 2013, l'efficacia delle deliberazioni e dei Regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

Che, inoltre, il predetto articolo 13, comma 13-bis, D.L. n. 201 del 2011, stabilisce che il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011 è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Che, successivamente, con il Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, è stata disposta la sospensione del versamento della prima rata dell'IMU 2013 per determinate categorie di immobili, in attesa della riforma organica della fiscalità immobiliare da adottarsi entro il 31 agosto 2013, prevedendo, altresì, che, in caso di mancata adozione della riforma entro detto termine, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria è fissato al 16 settembre 2013;

Che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato D.L. n. 54 del 2013, sono oggetto della sospensione le seguenti categorie di immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

Tenuto conto che nei termini previsti dal D.L. n. 54 del 2013 è stato emanato il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU;

Che, in particolare, l'articolo 1 del D.L. n. 102 del 2013 prevede l'abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili già oggetto della sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 54 del 2013;

Che l'articolo 2, del D.L. n. 102 del 2013 stabilisce, relativamente ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che per i suddetti fabbricati permanga la destinazione alla vendita e non siano in ogni caso locati, l'abolizione della seconda rata dell'IMU 2013 e, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'esenzione dalla medesima imposta, modificando in tal senso il comma 9-bis dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011;

Che l'articolo 2, comma 3, del D.L. n. 201 del 2013, modificando l'articolo 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504 del 1992, introduce, a decorrere dal periodo di imposta 2014, l'esenzione per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del TUIR, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di ricerca scientifica;

Che, in virtù di quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del D.L. n. 102 del 2013, ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto Interministeriale 22 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

Che, per espressa previsione contenuta nel citato articolo 2, comma 5, del D.L. n. 102 del 2013, non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

Che sempre il citato D.L. n. 102 del 2013, all'articolo 8, fissa al 30 novembre 2013, il termine per la deliberazione del Bilancio annuale di previsione 2013 degli Enti Locali, già prorogato al 30 settembre 2013, dal D.L. n. 35 del 2013, stabilendo altresì che, per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201 del 2011, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i Regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun Comune;

Ritenuto che il comma 7 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011 prevede un'aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità per i Comuni di modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;

Che la potestà di diversificare le aliquote all'interno dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge deve avvenire nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e non discriminazione;

Che Roma Capitale, con riferimento all'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, ritiene necessario tener conto dei fattori di capacità contributiva del nucleo familiare, al fine di non incidere ulteriormente sulla situazione

delle famiglie numerose o che si trovano in condizioni di temporanea difficoltà economica;

Che a tal fine, e in conformità con quanto disposto dall'articolo 5 del D.L. n. 201 del 2011, si ritiene opportuno avvalersi dell'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) nazionale calibrato attraverso il coefficiente di misurazione della capacità economica delle famiglie, denominato "Quoziente Roma", già introdotto in via sperimentale con la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 33 del 24 luglio 2012;

Che, per esigenze di semplificazione e al fine di agevolare i contribuenti, si ritiene di adottare le stesse modalità applicative del Quoziente Roma alla tariffa rifiuti previste nella citata deliberazione Amministrazione Capitolina n. 33 del 2012, in base alle quali il soggetto passivo è tenuto a presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di applicazione dell'aliquota differenziata, la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) relativa all'ISEE del nucleo familiare di appartenenza, redatta secondo il disposto dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, così come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130, unitamente a un'apposita comunicazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione. La dichiarazione sostitutiva unica e la comunicazione possono essere presentate anche attraverso centri di assistenza fiscale abilitati e convenzionati con Roma Capitale;

Che le modifiche apportate dal legislatore sulla disciplina dell'imposta municipale propria rendono necessario procedere ad una revisione del testo del Regolamento in materia di imposta municipale propria (IMU), approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 37 del 7 agosto 2012, al fine di adeguarne il contenuto alle nuove disposizioni normative;

Che, in conformità ai principi sanciti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, detta Statuto del contribuente, al fine di rendere agevole la consultazione agli utenti del Regolamento in materia di imposta municipale propria (IMU) e di adeguare l'operato dell'Amministrazione ai criteri di semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa, appare opportuno procedere alla ripubblicazione integrale del Regolamento medesimo;

Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Visto l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013);

Visto il Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con legge 6 giugno 2013, n. 64;

Visto il Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

Visto il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102;

Vista la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 37 del 7 agosto 2012;

Considerato che, in data 24 settembre 2013 il Direttore della Direzione per la Gestione dei Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali del Dipartimento Risorse Economiche, quale responsabile, ha espresso per quanto di competenza il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del



D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: P. Sbriccoli”;

Preso atto che, in data 24 settembre 2013, il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha attestato ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettere h) ed i), del Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 161 del 29 dicembre 2010, e successive modificazioni, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta.

Il Direttore

F.to: P.L. Pelusi;

Considerato che, in data 2 ottobre 2013, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: M. Salvi”;

Considerato che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario Generale la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Che la proposta, in data 5 novembre 2013, è stata trasmessa ai Municipi per l’espressione del parere da parte del relativo Consiglio;

Che dal Municipio VIII non è pervenuto alcun parere;

Che, con deliberazioni in atti, i Consigli dei Municipi II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XII, XIII, XIV e XV hanno espresso parere favorevole;

Che i Consigli dei Municipi I e XI hanno espresso parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio I:

- eliminare all’art. 10 il comma 1 bis;
- eliminare all’art. 21 il comma 10;

Municipio XI:

- all’art. 12 bis – Applicazione del Quoziente Roma – comma 2 modificare da Euro 6.500,00 a Euro 12.000,00;

Che la Giunta Capitolina, nella seduta del 18 novembre 2013, in merito alle osservazioni dei Municipi ha rappresentato quanto segue:

Municipio I:

le agevolazioni previste per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati – ossia l’abolizione della seconda rata dell’IMU per l’anno 2013 e l’esenzione dall’IMU, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e – contenute, rispettivamente, nell’articolo 13, comma 10, e nell’articolo 10, comma 1-bis della proposta in oggetto, recepiscono le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1 e comma 2, lettera a), del D.L. n. 102 del 2013, convertito,

con modificazioni, dalla L. n. 124 del 2013. Conseguentemente, le richieste non possono essere accolte in quanto in contrasto con la normativa primaria sopra citata;

Municipio XI:

l'emendamento non viene accolto in quanto non prevede la relativa copertura finanziaria e, pertanto, non garantisce l'invarianza di gettito;

Che la I Commissione, nella seduta del 20 novembre 2013, ha espresso parere favorevole all'unanimità;

## L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

### DELIBERA

per i motivi di cui in premessa:

- di modificare il Regolamento in materia di imposta municipale propria (IMU), approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 37 del 7 agosto 2012, come di seguito indicato:

A) All'articolo 1, rubricato "Ambito di applicazione":

A1) al comma 1, dopo le parole "e integrazioni" sono aggiunte le seguenti "e nel rispetto delle ulteriori disposizioni legislative in materia";

A2) dopo il comma 2, sono aggiunti i commi 3 e 4 con la seguente formulazione:

"3. a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i Regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei Regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico entro i termini previsti dal Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35 come modificato dalla legge di conversione 6 giugno 2013 n. 64.

Gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito, a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la deliberazione si riferisce;

4. per l'anno 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di Roma Capitale"

- B) L'articolo 7, rubricato "Compartecipazione dello Stato", è sostituito con il seguente:

"Articolo 7  
Riserva del gettito IMU allo Stato

1. E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
  2. I comuni possono aumentare l'aliquota standard dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; in questo caso il maggior gettito IMU è destinato a Roma Capitale.
  3. Ai fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola, classificati nel gruppo catastale D si applica l'aliquota ridotta dello 0,2 per cento, senza possibilità di aumentare o ridurre detta aliquota. Il gettito dell'IMU derivante da tali immobili è riservato interamente allo Stato.
  4. La quota di imposta dovuta allo Stato è versata contestualmente a quella spettante a Roma Capitale, secondo le modalità indicate nell'articolo 13;
- C) All'articolo 8, rubricato "Base imponibile", comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
- "lett. e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;"
- D) All'articolo 9, rubricato "Determinazione delle aliquote e dell'imposta":
- D1) al comma 4, dopo le parole "fino allo 0,1 per cento", sono aggiunte le parole "soltanto per quelli non classificati nel gruppo catastale D.";
  - D2) al comma 5, dopo le parole "immobili locati", sono aggiunte le parole "a condizione che non siano classificati nel gruppo catastale D.";
  - D3) il comma 6 è soppresso e i commi 7 e 8 diventano, rispettivamente, 6 e 7;
- E) All'articolo 10, rubricato "Esenzioni":
- E1) al comma 1, lettera h), dopo le parole "legge 20 maggio 1985, n. 222" sono aggiunte le parole "e, a decorrere 1° gennaio 2014, quelli destinati ad attività di ricerca;"
  - E2) dopo il comma 1 è aggiunto il comma 1-bis, con la seguente formulazione:
 

"1-bis A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.";
- F) All'articolo 11, rubricato "Riduzioni e detrazioni", il comma 4 è sostituito dal seguente:
- "4. La sola detrazione di Euro 200,00 di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.";

- G) L'articolo 12, rubricato "Abitazione principale e pertinenze della stessa", è sostituito dal seguente:

"Articolo 12  
Abitazione principale e pertinenze della stessa

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
3. Le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, non sono richieste in caso di un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.
4. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione della relativa aliquota ridotta e della detrazione, l'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è situata la casa coniugale.
5. Sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Decreto Interministeriale 22 aprile 2008, assegnati a nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.

6. Con l'apposita deliberazione di determinazione delle aliquote e delle detrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione di cui all'articolo 11 possono essere applicate anche all'unità immobiliare e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata, nonché all'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.”;

H) Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente articolo 12-bis:

“Articolo 12-bis  
Applicazione del Quoziente Roma

1. Con l'apposita deliberazione di determinazione delle aliquote e delle detrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, Roma Capitale può stabilire un'aliquota differenziata per l'abitazione principale e per le relative pertinenze sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del soggetto passivo dell'imposta, calibrato attraverso il coefficiente di misurazione della capacità economica delle famiglie, denominato “Quoziente Roma”.
2. L'aliquota differenziata si applica nel caso in cui il valore dell'ISEE del nucleo familiare, definito sulla base dei parametri della scala di equivalenza e delle maggiorazioni indicati nella Tabella B, allegata alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 33 del 24 luglio 2012, non risulti superiore all'importo di Euro 6.500,00.
3. Per nucleo familiare si intende quello determinato ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni e disposizioni attuative.
4. Al fine di ottenere l'applicazione dell'aliquota differenziata, il soggetto passivo è tenuto a presentare a Roma Capitale, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di applicazione dell'aliquota, la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) relativa all'ISEE del nucleo familiare di appartenenza, redatta secondo il disposto dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, così come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, unitamente ad una comunicazione redatta su apposito modello predisposto dall'Amministrazione. La dichiarazione sostitutiva unica e la comunicazione possono essere presentate anche attraverso i centri di assistenza fiscale abilitati e convenzionati con Roma Capitale.”;

I) All'articolo 13, rubricato “Versamenti”:

11) dopo il comma 2 sono aggiunti i commi 2-bis e 2-ter con la seguente formulazione:

“2-bis Il versamento della prima rata è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.

Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

2-ter Per l'anno 2013, il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito istituzionale di Roma Capitale.”

12) dopo il comma 8, i commi 9 e 10 sono sostituiti con i seguenti:

“9. Per l'anno 2013, è abolita la prima rata dell'IMU per le seguenti categorie di immobili:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

10. Per l'anno 2013, non è dovuta la seconda rata dell'IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.”;

13) i commi 11 e 12 sono soppressi;

- L) All'articolo 14, rubricato “Dichiarazione”, comma 1, le parole “entro 90 giorni dalla data” sono sostituite con le parole “entro il 30 giugno dell'anno successivo”;
- M) All'articolo 22, rubricato “Entrata in vigore”, la parola “2012” è sostituita con la parola “2013.”;

– di procedere alla ripubblicazione integrate del Regolamento in materia di imposta municipale propria (IMU), come modificato dal presente dispositivo.

Il testo del Regolamento in materia di imposta municipale propria (IMU), con le modifiche è riportato nell'allegato sub A, parte integrante del presente provvedimento.

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)****Articolo 1  
Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria nel territorio di Roma Capitale, a norma dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, e nel rispetto delle ulteriori disposizioni legislative in materia.
2. La determinazione delle aliquote e delle detrazioni di cui al presente regolamento è disposta, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'Assemblea Capitolina con apposita deliberazione adottata annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
3. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico entro i termini previsti dal decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 come modificato dalla legge di conversione 6 giugno 2013 n. 64. Gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito, a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce.
4. Per il solo anno 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di Roma Capitale"

**Articolo 2  
Presupposto dell'imposta**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio di Roma Capitale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504..

**Articolo 3  
Definizione di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli**

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quelle che ne costituiscono pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
2. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

**Articolo 4  
Terreni considerati aree non fabbricabili**

1. Sono considerate aree non fabbricabili, pur in presenza dei requisiti indicati nell'articolo 3, i terreni posseduti e condotti da soggetto avente i requisiti indicati nell'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre

1997, n. 446, utilizzati per attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali a condizione che i terreni siano posseduti e condotti da coltivatori diretti od imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

#### Articolo 5 Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 2, ovvero il titolare sugli stessi di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.  
L'assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa convenuta ovvero disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, anche da costruire o in corso di costruzione, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
3. Nel caso di concessioni su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

#### Articolo 6 Soggetto attivo

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da Roma Capitale per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.

#### Articolo 7 Riserva del gettito IMU allo Stato

1. È riservato allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
2. I comuni possono aumentare l'aliquota standard dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; in questo caso il maggior gettito IMU è destinato a Roma Capitale.
3. Ai fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola classificati nel gruppo catastale D si applica l'aliquota ridotta dello 0,2 per cento, senza possibilità di aumentare o ridurre detta aliquota. Il gettito dell'IMU derivante da tali immobili è riservato interamente allo Stato.
4. La quota di imposta riservata allo Stato è versata contestualmente a quella spettante a Roma Capitale, secondo le modalità indicate nell'articolo 13.

#### Articolo 8 Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta municipale propria è il valore degli immobili di cui all'articolo 2.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
  - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - c) 80 per fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  - d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  - e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  - f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita,



il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti stabiliti dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come aggiornati con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3 del presente regolamento, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
6. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.
7. La base imponibile è ridotta del 50%:
  - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità consiste in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dall'articolo 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto nel periodo precedente. La dichiarazione è redatta sull'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Capitolina e inoltrata al Dipartimento Risorse Economiche nel termine di 60 giorni dalla data di inizio dello stato di inagibilità o inabitabilità; nel caso sia presentata successivamente il beneficio decorre dal sessantesimo giorno precedente la data di presentazione della dichiarazione stessa.

#### Articolo 9

##### Determinazione delle aliquote e dell'imposta

1. Le aliquote sono stabilite con deliberazione dell'Assemblea Capitolina adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali.
3. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, e può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali.
4. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e può essere ridotta fino allo 0,1 per cento soltanto per quelli non classificati nel gruppo catastale D.
5. L'aliquota di base pari allo 0,76 per cento può essere ridotta fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati, a condizione che non siano classificati nel gruppo catastale D.
6. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente per l'anno in cui l'imposta stessa si riferisce.

7. Per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, l'imposta è dovuta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
- del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti Euro 6.000 e fino a Euro 15.500;
  - del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente Euro 15.500 e fino a Euro 25.500;
  - del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente Euro 25.500 e fino a Euro 32.000;

#### Articolo 10 Esenzioni

- Sono esenti dall'imposta municipale propria:
  - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  - i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
  - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, e, a decorrere dal 1° gennaio 2014, quelli destinati ad attività di ricerca;
  - i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, a condizione che siano ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica ( ISTAT ).
- 1-bis A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

#### Articolo 11 Riduzioni e detrazioni

- Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di euro 200 è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.
- L'importo della detrazione può essere elevato, con deliberazione di cui all'articolo 1, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso, non può essere stabilita un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

4. La sola detrazione di euro 200 di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

#### Articolo 12

##### Abitazione principale e pertinenze della stessa

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
3. Le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, non sono richieste in caso di un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.
4. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione della relativa aliquota ridotta e della detrazione, l'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è situata la casa coniugale.
5. Sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto interministeriale 22 aprile 2008, assegnati a nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.
6. Con l'apposita deliberazione di determinazione delle aliquote e delle detrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione di cui all'articolo 11 possono essere applicate anche all'unità immobiliare e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata, nonché all'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

#### Articolo 12-bis

##### Applicazione del Quoziente Roma

1. Con l'apposita deliberazione di determinazione delle aliquote e delle detrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, Roma Capitale può stabilire un'aliquota differenziata per l'abitazione principale e per le relative pertinenze sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del soggetto passivo dell'imposta, calibrato attraverso il coefficiente di misurazione della capacità economica delle famiglie, denominato "Quoziente Roma".
2. L'aliquota differenziata si applica nel caso in cui il valore dell'ISEE del nucleo familiare, definito sulla base dei parametri della scala di equivalenza e delle maggiorazioni indicati nella Tabella B, allegata alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 33 del 24 luglio 2012, non risulti superiore all'importo di euro 6.500,00.
3. Per nucleo familiare si intende quello determinato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni e disposizioni attuative.
4. Al fine di ottenere l'applicazione dell'aliquota differenziata, il soggetto passivo è tenuto a presentare a Roma Capitale, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di applicazione dell'aliquota, la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) relativa all'ISEE del nucleo familiare di appartenenza, redatta secondo il disposto dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, così come modificato dal decreto legislativo 3

maggio 2000, n. 130, unitamente ad una comunicazione redatta su apposito modello predisposto dall'Amministrazione. La dichiarazione sostitutiva unica e la comunicazione possono essere presentate anche attraverso centri di assistenza fiscale abilitati e convenzionati con Roma Capitale.

### Articolo 13 Versamenti

1. L'imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
- 2-bis Il versamento della prima rata è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
- 2-ter Per l'anno 2013, il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito istituzionale di Roma Capitale.
3. Il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili.
4. Le somme versate sono arrotondate, in base al disposto del comma 166 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con l'arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, con arrotondamento per eccesso se superiore a detto importo.
5. Il versamento dell'imposta relativa agli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2, del codice civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o è attribuibile un'autonoma rendita catastale, può essere effettuato dall'amministratore per conto dei condomini.
6. Se più soggetti sono tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, ciascuno può effettuare il relativo versamento anche per conto degli altri. Oltre che in tali ipotesi, il versamento si può considerare effettuato dal soggetto passivo nei seguenti casi:
  - a) se il pagamento viene effettuato dal soggetto che ha acquisito su di un immobile la titolarità della nuda proprietà per eredità, anziché dal coniuge superstite che su tale immobile è titolare del diritto di abitazione ai sensi dell'articolo 540 del codice civile;
  - b) se il pagamento viene effettuato dal genitore, titolare dell'usufrutto legale ai sensi dell'articolo 324 del codice civile, a nome del figlio minore, titolare della nuda proprietà dell'immobile, anziché a nome proprio.
7. Per gli immobili compresi nelle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore entro novanta giorni dalla data di nomina deve presentare, relativamente agli immobili siti in Roma Capitale, la dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
8. Non si fa luogo al versamento se l'imposta annua da corrispondere è inferiore o pari a euro 12,50; se l'imposta è superiore a euro 12,50 la stessa è dovuta per l'intero ammontare, secondo le modalità previste dal comma 2.
9. Per l'anno 2013, è abolita la prima rata dell'IMU per le seguenti categorie di immobili:
  - a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  - c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

10. Per l'anno 2013, non è dovuta la seconda rata dell'IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

#### Articolo 14 Dichiarazione

1. I soggetti passivi, nei casi disciplinati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando l'apposito modello ministeriale.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare le modificazioni intervenute entro i termini di cui al comma 1;
3. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta relativa al medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2, del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione è presentata dall'amministratore del condominio.
4. La dichiarazione è inviata a Roma Capitale: a) in busta chiusa, tramite il servizio postale, con raccomandata senza ricevuta di ritorno, in tal caso farà fede la data apposta dall'ufficio postale accettante; b) a mezzo fax; c) consegnata direttamente presso Roma Capitale, alla parte sarà rilasciata ricevuta dell'avvenuta presentazione; d) per via telematica secondo le regole e le specifiche tecniche indicate da Roma Capitale.

#### Articolo 15 Accertamento

1. Roma Capitale procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che il suo contenuto essenziale non sia riportato nell'atto medesimo. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile proporre un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale a cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro il quale è possibile effettuare il relativo pagamento.
3. La firma dell'avviso di accertamento può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento, Roma Capitale può: a) invitare i contribuenti a esibire o trasmettere atti e documenti; b) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; c) richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti. La mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, nonché la mancata o incompleta risposta a questionari comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 20, comma 4.
6. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente di cui al regolamento approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 45 del 4 luglio 2011.
7. Una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari di Roma Capitale e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.

#### Articolo 16 Responsabile della gestione

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento generale delle entrate è designato un responsabile cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto

responsabile sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutorietà sui ruoli e dispone i rimborsi.

#### Articolo 17 Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione; il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
2. In pendenza di processo, fatti salvi i provvedimenti di sospensione dell'efficacia dell'atto di accertamento, i tributi accertati dall'ufficio, ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo degli importi o dei maggiori importi accertati. Si applicano, altresì, le disposizioni sulla riscossione frazionata di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

#### Articolo 18 Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme da rimborsare ai sensi del presente articolo sono maggiorate degli interessi nella misura prevista dal regolamento generale delle entrate.
3. Il contribuente può utilizzare l'eccedenza del credito in compensazione con i pagamenti dovuti per l'imposta municipale propria da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo presentato almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento e va preventivamente autorizzata dal responsabile dell'entrata nelle ipotesi in cui il credito da compensare sia superiore a euro 2.500,00.
4. Non si fa luogo a rimborso se l'imposta annua da corrispondere è inferiore o pari a euro 12,50.

#### Articolo 19 Sospensione dei rimborsi e compensazione

1. Nei casi in cui il contribuente vanti un credito nei confronti dell'amministrazione capitolina, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato un avviso di accertamento o un atto di contestazione della sanzione ancorché non definitivo. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto o dalla decisione della Commissione Tributaria.
2. In presenza di provvedimento definitivo l'ufficio che eroga il rimborso pronuncia la compensazione del debito.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono notificati ai soggetti ed agli autori delle violazioni e sono impugnabili davanti alle Commissioni Tributarie.

#### Articolo 20 Sanzioni e interessi

1. Per l'omesso versamento totale o parziale dell'imposta alle scadenze prescritte, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.
3. Per l'infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta.
4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e di documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
5. Le sanzioni indicate nei commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta, se dovuta, e della sanzione.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare dell'imposta deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi nella misura fissata dal regolamento generale delle entrate.

**Articolo 21**  
**Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

**Articolo 22**  
**Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Il PRESIDENTE invita quindi l'Assemblea alla votazione, con procedimento elettronico, della surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 26 voti favorevoli, 4 contrari e l'astensione del Consigliere Dinoi.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Azuni, Baglio, Battaglia E., Caprari, Celli, Coratti, Corsetti, D'Ausilio, De Luca, Di Biase, Dinoi, Ferrari, Giansanti, Grippo, Magi, Marino, Nanni, Onorato, Palumbo, Panecaldo, Paris G., Peciola, Pedetti, Piccolo, Policastro, Pomarici, Proietti Cesaretti, Quarzo, Stefano, Tempesta e Tiburzi.

La presente deliberazione assume il n. 82.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE  
M. CORATTI – F. MARINO – G. TREDICINE

IL SEGRETARIO GENERALE  
L. IUDICELLO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
L. MAGGIO



La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal .....  
al ..... e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dall'Assemblea Capitolina nella seduta del  
**29/30 novembre 2013.**

*Dal Campidoglio, li .....*

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....